

Disavanzo da riaccertamento ed applicazione esercizio provvisorio

In riferimento a quanto previsto nel punto 8.3.3 del principio contabile di competenza finanziaria All. 4/2 Dlg 118/2011 e smi, ovvero:

8.3 È consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui:

- 1) il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l'approvazione del bilancio o, per le regioni, il Consiglio non abbia autorizzato l'esercizio provvisorio;
- 2) il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio;
- 3) nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, se, nel corso dell'esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente.**

Occorre evidenziare che l'impossibilità di applicare il regime dell'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 riguarda solo il caso in cui il disavanzo si sia formato nell'esercizio immediatamente precedente e non nel caso in cui il disavanzo derivi da riaccertamento straordinario dei residui ai sensi art. 3 comma 7 Dlgs 118/2011 e smi.

Pertanto, **se dai mastri finanziari 2015 emerge un disavanzo presunto complessivo al 31.12.2015 il Comune nel 2016 non potrà, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 applicare il regime dell'esercizio provvisorio** (effettuando nuovi impegni in dodicesimi sulla base degli stanziamenti 2016) **bensì il regime della gestione provvisoria** (gestendo solo le obbligazioni giuridicamente assunte nel 2015 e annualità precedenti, oltre alle somme dovute per legge e quelle necessarie ad evitare il danno).

Se invece il Comune si troverà al 31.12.2015 in situazione di avanzo presunto 2015 ma in situazione di disavanzo per effetto del riaccertamento straordinario dei residui al 01.01.2015 effettuato durante il primo semestre 2016 (All. 5/1 e All. 5/2 Dlgs 118/2011 e smi) a causa degli accantonamenti al fondo crediti dubbi sui residui attivi, non dovrà applicare il punto 8.3.3 del principio contabile e quindi potrà entrare in regime di esercizio provvisorio. Semmai un diverso

problema emergerà se il Comune non riuscirà a fine 2015 ad assorbire 1/30 del disavanzo da riaccertamento applicato al bilancio 2015, posto che in tal caso dovrà ripianare la differenza l'anno successivo o al massimo in più anni ma non oltre la fine della consiliatura.

Lo stesso, ovvero la possibilità di applicare comunque l'esercizio provvisorio e non la gestione provvisoria nelle more dell'approvazione del bilancio 2016-2018, si verificherà anche nell'ipotesi in cui la quota di disavanzo da riaccertamento sia maggiore della quota di avanzo vincolato e destinato. Si distinguono tre casi al 01.01.2015 con ripercussioni al 31.12.2015:

Voci	01.01.2015	Caso a)	Caso b)	Caso c)
Avanzo complessivo	2.000.000			
- di cui quota vincolata		1.200.000	1.200.000	600.000
- di cui quota destinata		300.000	300.000	200.000
- di cui quota accantonata		100.000	1.000.000	2.300.000
- di cui quota disponibile		400.000	- 500.000	- 900.000

Il caso a) ha chiuso il riaccertamento straordinario in situazione di avanzo. Se al 31.12.2015 il Comune non si troverà in disavanzo complessivo applicherà l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio 2016-2018.

Il caso b) ha chiuso il riaccertamento straordinario in disavanzo da riaccertamento per 500.000 che provvederà a ripianare fino a 30 anni. Le quote di avanzo vincolato e destinato (1.500.000) sono comunque superiori alla quota di disavanzo da riaccertamento verificatosi per carenza di avanzo libero rispetto alle esigenze di accantonamento a Fondo crediti dubbi. Se al 31.12.2015 il Comune non si troverà in disavanzo complessivo applicherà l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio 2016-2018.

Il caso c) ha chiuso il riaccertamento straordinario in disavanzo da riaccertamento per 900.000 che provvederà a ripianare fino a 30 anni. Le quote di avanzo vincolato e destinato (800.000) sono inferiori alla quota di disavanzo da riaccertamento verificatosi per carenza di avanzo libero rispetto alle esigenze di accantonamento a Fondo crediti dubbi. Se al 31.12.2015 il Comune non si troverà

in disavanzo complessivo applicherà comunque l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio 2016-2018.

Se invece il Comune chiuderà al 31.12.2015 con un disavanzo presunto complessivo non potrà applicare, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018, l'esercizio provvisorio bensì la gestione provvisoria.

Richiamo TUEL - Articolo 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del

bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.